

Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 39/2022

Usura originaria e sopravvenuta nei mutui e nei conti correnti

Valerio Sangiovanni – avvocato e Rechtsanwalt

Gli imprenditori indebitati cercano vie per ridurre l'esposizione debitoria con il ceto bancario. Sono numerose le cause avviate contro le banche e alcune di esse contestano l'usura. In caso di accoglimento della domanda, gli interessi vengono azzerati in applicazione dell'articolo 1815, comma 2, cod. civ. Sennonché le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, a fini usura, rilevano solo le condizioni economiche contenute nel contratto originario e non le vicende intervenute successivamente. In questo articolo esaminiamo il tema dell'usura sopravvenuta, rilevando come debba distinguersi fra contratti di mutuo e contratti di apertura di credito.

Usura e diverse tipologie di contratti di credito

In questo articolo trattiamo il tema dell'usura sopravvenuta¹. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che rileva solo l'usura originaria, non quella sopravvenuta. Nel presente articolo si cercherà tuttavia di distinguere fra i contratti di mutuo e i contratti di conto corrente, argomentando nel senso che – nell'ambito dei rapporti di conto corrente – vi è ancora spazio in alcuni casi per l'affermazione della sussistenza di usura sopravvenuta.

Ma andiamo con ordine nell'esposizione, partendo dalle rilevanti previsioni normative. La disciplina dell'usura è contenuta in più testi normativi, di rango primario e secondario. Nell'ambito della legislazione primaria, le disposizioni più importanti sono l'[articolo 644](#), c.p., e l'[articolo 1815](#), cod. civ..

La prima disposizione dà la definizione di usura, che è valida anche per il diritto civile, poiché il diritto civile non definisce autonomamente la fattispecie di usura. L'articolo 644, comma 1, c.p., statuisce che “*chiunque ... si fa dare o promettere ... in corrispettivo di una prestazione di denaro ... interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro*”.

Da questa disposizione emerge che commette usura la persona che compie anche una sola di 2 distinte condotte: si fa “*dare*” oppure “*promettere*”. La promessa è costituita da un vincolo contrattuale, che

¹ In tema di usura sopravvenuta cfr. V. Antonini, “*Usura sopravvenuta, autonomia privata ed esigenze del sistema bancario*”, in *Giurisprudenza commerciale*, 2019, I, pag. 848 e ss.; D. Russo, “*Sull'usurarietà sopravvenuta*”, in *Foro napoletano*, 2019, pag. 393 e ss.; L. Staglioli Cerino, “*L'usura sopravvenuta e il computo degli interessi moratori nell'evoluzione giurisprudenziale*”, in *Corriere giuridico*, 2021, pag. 110 e ss..

impone al debitore di dare una somma eccessiva di danaro. La dazione consiste invece nella consegna materiale di una somma di danaro, indipendentemente dalle pattuizioni intercorse fra le parti.

Volendo interpretare questi termini generali (“dare” o “promettere”) nell’ambito dei contratti di credito, bisogna distinguere fra il contratto di mutuo e quello di conto corrente. Anche questi 2 tipi di contratto sono definiti dal Legislatore nel modo che segue:

– “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro ... e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità” ([articolo 1813](#), cod. civ.);

– “il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto” ([articolo 1823](#), comma 1, cod. civ.).

Il mutuo è un contratto c.d. “reale”, in quanto il contratto si perfeziona con la dazione della somma di danaro pattuita. Ciò non vale per il conto corrente, nel quale basta la pattuizione per il perfezionamento del contratto.

Accertato che vi sia usura, scatta la severa sanzione dell’[articolo 1815](#), comma 2, cod. civ., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

La sentenza della Corte di Cassazione sull’usura sopravvenuta

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affrontato il tema dell’usura sopravvenuta². Il caso trattato dalle Sezioni Unite può essere illustrato come segue. Nel 1990 una Spa conclude con una banca un contratto di mutuo per l’ingente importo di 11.000.000.000 di lire, della durata di 10 anni, al tasso fisso annuo del 15,50%. Nel 1997 entra in vigore la legge sull’usura e vengono pubblicati i tassi soglia. Risulta così che il tasso fisso pattuito in contratto (15,50%) supera la soglia di usura. Trattandosi di un tasso fisso, detta percentuale – ai sensi del contratto – rimane operativa per tutta la durata del rapporto contrattuale (ovvero dal 1990 al 2000), senza possibilità di variazioni. La Spa chiede allora alla banca di rinegoziare le condizioni economiche del contratto di mutuo, che risulta ora oltre tasso soglia usura, ma la banca si irrigidisce e rifiuta qualsiasi riduzione del tasso. La società debitrice agisce così in giudizio per ottenere la declaratoria di usura e, in conseguenza, l’azzeramento di tutti gli interessi.

La Corte di Cassazione si chiede se il superamento del tasso soglia, non esistente al momento della conclusione del contratto (anno 1990), rilevi quando si sia manifestato successivamente (dall’anno

² Cassazione SS.UU. n. 24675/2017. Con riferimento a questa sentenza cfr. E. Adamo, “Le Sezioni Unite chiudono le porte all’usura sopravvenuta: riflessioni in tema di sorte del mutuo in caso di tassi divenuti usurari”, in *Rassegna di diritto civile*, 2019, pag. 212 e ss.; A. Ricciardi, “Riflessioni in materia di carte di credito revolving e usura sopravvenuta alla luce del recente arresto delle sezioni unite”, in *Banca borsa titoli credito*, 2019, I, pag. 756 e ss.; U. Salanitro, “Dal rigetto dell’usura sopravvenuta all’affermazione del principio di simmetria: la strategia delle Sezioni Unite”, in *Banca borsa titoli credito*, 2018, II, pag. 666 e ss..

1997). La risposta che le Sezioni Unite danno è negativa. Per arrivare a questo risultato, la Cassazione valorizza il disposto dell'[articolo 1](#), comma 1, D.L. 394/2000, che recita testualmente: *“ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*. Si tratta della normativa di interpretazione autentica della legge sull’usura³.

Alla luce di questa disposizione, la Corte di Cassazione ritiene che il contratto a tasso fisso che - a un certo punto del rapporto - supera il tasso soglia non si pone in contrasto con alcuna norma imperativa. La disposizione difatti dà rilievo al solo momento della conclusione del contratto di mutuo. Le vicende successive non rilevano.

La Corte di Cassazione si chiede però se possa considerarsi conforme a buona fede il comportamento della banca che, in corso di rapporto, a un certo punto chiede il pagamento di un corrispettivo usurario: l'[articolo 1375](#), cod. civ., prevede che *“il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”*. Anche in questo caso la risposta delle Sezioni Unite è negativa. Certo che il contratto va eseguito secondo buona fede, ma ciò non significa che la buona fede possa modificare le condizioni economiche. La buona fede può intervenire solo relativamente alle modalità di esecuzione del contratto, non con riferimento ai contenuti del contratto (modificandoli).

In definitiva le Sezioni Unite della Corte di Cassazione negano che l’usura sopravvenuta possa avere rilievo a fini usura.

La sentenza delle Sezioni Unite ha determinato il superamento della posizione precedentemente assunta dall’Arbitro bancario finanziario (Abf)⁴. L’Abf aveva difatti affermato l’illegittimità dell’usura sopravvenuta. Nella decisione n. 77/2014 dell’Arbitro bancario finanziario si trattava di un finanziamento personale a tasso fisso. Non vi era usura originaria ma, a causa del calo dei tassi di mercato negli anni successivi alla conclusione del contratto, a un certo punto il debitore si era trovato a pagare dei tassi che superavano il tasso soglia usura. Il debitore si rivolgeva così all’Abf. L’Arbitro bancario finanziario accerta che si tratta di una fattispecie di usura sopravvenuta. Per questo caso – afferma l’Abf – non è applicabile l'[articolo 1815](#), comma 2, cod. civ., che fa riferimento alla sola usura originariamente pattuita. Tuttavia, il principio di buona fede impedisce alla banca di chiedere, in corso di rapporto, il pagamento di un corrispettivo che sia divenuto superiore al tasso soglia usura.

³ Sul D.L. 394/2000 cfr. V. Farina, *“Gli interessi “usurari” alla luce del d.l. n. 394/2000, convertito in legge n. 24/2001”*, in *Notariato*, 2001, pag. 316 e ss.; F. Sforza, *“Quando un mutuo bancario è usurario? La soluzione offerta dal D.L. 394/2000”*, in *Nuovo diritto*, 2001, pag. 219 e ss..

⁴ Abf, decisione n. 77/2014, in arbitrobancariofinanziario.it.

Conseguentemente, nei trimestri in cui si è superato il tasso soglia usura, gli importi eccedenti il tasso soglia devono essere restituiti al cliente.

Lo *ius variandi* nei contratti bancari

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono occupate di un contratto di mutuo, escludendo il rilievo dell'usura sopravvenuta. E tuttavia dei margini per l'affermazione di usura sopravvenuta residuano nel diverso ambito dei conti correnti. In particolare, potrebbe verificarsi usura "*sopravvenuta*" rispetto al momento della conclusione dell'originario contratto di conto corrente quando la banca esercita il diritto di modificare unilateralmente le condizioni economiche del contratto (c.d. "*ius variandi*")⁵.

Bisogna tuttavia procedere per gradi e distinguere fra il contratto di conto corrente e quello di apertura di credito. Il contratto di conto corrente, di cui si è data sopra la definizione, di per sé non consente all'imprenditore di andare in rosso sul conto. Per generare una posizione debitoria, è necessaria la conclusione di un secondo e distinto contratto: quello di apertura di credito.

L'[articolo 1842](#), cod. civ., definisce come segue l'apertura di credito: "*è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato*". Si tratta di un contratto a effetti obbligatori e non reali: esso si perfeziona con l'accordo, indipendentemente dal fatto che il danaro venga prelevato dall'imprenditore. La somma che viene messa a disposizione dalla banca è comunemente denominata "*accordato*".

Tanto premesso sulle definizioni dei principali contratti bancari, l'[articolo 118](#), Tub consente di modificare le condizioni economiche dei medesimi contratti. Più precisamente, la legge prevede che "*nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo*" (articolo 118, comma 1, Tub).

La disposizione distingue fra contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato. Nella prima categoria rientra il conto corrente; nella seconda categoria rientrano i mutui e le locazioni finanziarie. Per quanto riguarda le aperture di credito, queste tipologie di contratti possono essere

⁵ In tema di modifica unilaterale dei contratti bancari cfr. A. M. Benedetti, "*Il "ius variandi", nei contratti bancari, esiste davvero? Appunti per una ricostruzione*", in Banca borsa titoli credito, 2018, I, pag. 613 e ss.; C. Marseglia, "*Rilevanza dell'adeguata informazione del giustificato motivo nell'esercizio del "ius variandi"*", in Contratti, 2016, pag. 1108 e ss.; L. Sicignano, "*Osservazioni ad ABF, Coll. coord., n. 26498/2018, in tema di modifica unilaterale del contratto bancario e sussistenza del giustificato motivo*", in Banca borsa titoli credito, 2020, II, pag. 834 e ss.

concluse sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Nella prassi sono più frequenti i fidi a tempo indeterminato, detti anche “*a revoca*”, poiché ciascuna delle parti può recedere con un congruo preavviso.

Nei mutui e nelle locazioni finanziarie, la banca non può mutare unilateralmente le condizioni economiche sui tassi d'interesse (che sono quelle più significative dal punto di vista economico). Nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, invece, gli istituti di credito possono modificare unilateralmente – in corso di relazione – le condizioni economiche. Si tratta di una facoltà cui le banche fanno ampio ricorso. Il quesito allora è: se un istituto di credito muta unilateralmente le condizioni economiche a un'impresa (in particolare alzando i tassi d'interesse), può verificarsi usura?

Per completezza d'esposizione, bisogna brevemente illustrare come funziona il meccanismo dello *ius variandi*. La legge prevede che “*qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di 2 mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente... La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione*” ([articolo 118](#), comma 2, Tub). Presupposto dello *ius variandi* è dunque una comunicazione scritta al cliente. Occorre inoltre che trascorra un periodo di 2 mesi. Decorso il termine di 2 mesi, le modifiche entrano in vigore nel rapporto fra le parti. L'unico rimedio a disposizione del cliente per sottrarsi alle nuove condizioni economiche è quello di recedere dall'intero rapporto contrattuale. Va detto che, nella prassi, ciò si verifica molto raramente, per i seguenti motivi:

1. se si tratta di un rapporto di credito, il recesso obbliga il cliente a pagare immediatamente il saldo debitore;
2. se si tratta di un conto corrente che non è in rosso, comunque il cliente tende a evitare le noie connesse alla chiusura del conto.

Nella quasi totalità dei casi, il cliente subisce passivamente l'esercizio dello *ius variandi*. Decorso il termine di 2 mesi, il contratto è composto: delle condizioni economiche originarie + alcune nuove condizioni che sostituiscono alcune delle condizioni originarie. Il contratto è stato parzialmente modificato su iniziativa della banca.

La giurisprudenza sull'usura sopravvenuta nei conti correnti

Alcuni interventi giurisprudenziali di merito, anche posteriori alla sentenza delle Sezioni Unite, hanno affermato che – in caso di esercizio dello *ius variandi* da parte della banca, che abbia determinato un

incremento di costi a carico del cliente – può essere contestata all’istituto di credito l’usura, nonostante si tratti di usura “*sopravvenuta*”. È una usura “*sopravvenuta*”, nel senso che si verifica non nel momento della conclusione del contratto ma mesi (se non anni) dopo, quando entrano in forza le nuove condizioni contrattuali peggiorative, per effetto dello *ius variandi*.

Un caso di usura sopravvenuta determinato dallo *ius variandi* è stato affrontato recentemente dal Tribunale di Padova⁶. Si trattava di un rapporto di conto corrente. Nel corso del tempo la banca, esercitando lo *ius variandi*, aveva elevato i tassi di interesse, fino a superare il tasso soglia usura. Più precisamente, si accerta in corso di giudizio che il tasso soglia usura è stato superato in 8 trimestri durante il rapporto. Secondo il Tribunale di Padova si tratta di usura sopravvenuta. Ciò nonostante, il giudice padovano dà applicazione all'[articolo 1815](#), cod. civ., azzerando gli interessi.

Il Tribunale di Padova distingue fra:

1. usura originaria e usura sopravvenuta; nonché
2. fra usura contrattuale e usura non contrattuale.

Certo che nel caso di specie l’usura è “*sopravvenuta*” rispetto al momento della conclusione del contratto: essa si è verificata a seguito delle variazioni unilaterali del contratto originario, e dunque in momenti successivi rispetto alla conclusione del contratto. E tuttavia detta usura (seppur sopravvenuta temporalmente) è di natura contrattuale, e come tale determina l’azzeramento degli interessi. Il giudice padovano distingue il caso affrontato dalle Sezioni Unite da quello giunto alla sua decisione. Nel caso affrontato dalle Sezioni Unite, tutte le condizioni contrattuali erano già fissate nel testo dell’originario contratto di mutuo. Poiché il tasso d’interesse fisso pattuito originariamente fra le parti era particolarmente alto e i tassi di mercato erano calati negli anni successivi, la società debitrice si era – a un certo punto – trovata a pagare un corrispettivo usurario. Questa situazione è diversa da quella affrontata dal Tribunale di Padova.

Nel caso di Padova, il superamento del tasso soglia usura non è dovuto a un calo degli interessi sul mercato (e dunque a un evento non imputabile alla banca), ma è dovuto a una precisa scelta della banca, la quale – esercitando lo *ius variandi* – ha incrementato i costi del contratto. L’aumento dei tassi è imputabile all’istituto di credito. Inoltre si tratta di usura “*contrattuale*”, in quanto le condizioni economiche – dopo l’esercizio dello *ius variandi* – sono quelle originarie + quelle modificate con lo *ius variandi*. Il contratto viene variato mediante una proposta della banca, cui fa seguito un’accezione (seppur tacita) del cliente. Viene a esistenza un nuovo accordo (per la parte concernente le condizioni modificate), che varia quello originario.

⁶ Tribunale di Padova, 20 luglio 2021, in [orsinialessio.it](#).

Nel caso deciso dal Tribunale di Padova, il giudice dichiara l'azzeramento non solo di tutti gli interessi ma anche di tutte le spese addebitate in conto corrente. Il saldo del conto passa da circa – 37.000 euro a circa + 39.000 euro. Infine, il giudice padovano ordina la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi: se il debito non sussiste, la relativa segnalazione non ha fondamento.

Va detto che, rispetto alla sentenza del Tribunale di Padova, si possono sollevare alcune considerazioni critiche. Condivisibile è il ragionamento effettuato dal giudice padovano in merito al fatto che, se è la banca a modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, si tratta di una modifica “*contrattuale*” rispetto alla quale può operare la sanzione dell'azzeramento degli interessi stabilita dall'[articolo 1815](#), comma 2, cod. civ.. Del resto, questa disposizione fa riferimento proprio alla “*convenzione*” sugli interessi, recitando: “*se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*”.

Meno condivisibili sono le conseguenze numeriche cui giunge il Tribunale di Padova. Secondo il giudice padovano, poiché in alcuni trimestri (8 in tutto) si è superato il tasso soglia usura, si azzererebbero gli interessi per tutta la durata del rapporto di conto corrente. Questa soluzione non è condivisibile. Difatti, originariamente il contratto non era in usura: l'usura è sopravvenuta. Solo dal momento del superamento del tasso soglia può essere disposto l'azzeramento degli interessi.

Inoltre, come è noto, i tassi soglia usura vengono rilevati con cadenza trimestrale. Essi, ogni 3 mesi, cambiano, in relazione all'andamento dei tassi medi di mercato. Considerata questa cadenza trimestrale, è sostenibile la tesi che gli interessi vadano azzerati solo nei trimestri in cui si supera il tasso soglia, non nei trimestri successivi in cui – in ipotesi – il tasso soglia non viene superato.

L'esercizio dello *ius variandi* non è peraltro l'unico caso in cui è stata affermata l'usura sopravvenuta, con conseguente azzeramento degli interessi. Un interessante caso è stato deciso dal Tribunale di Napoli Nord⁷. Fra le parti era stato concluso un contratto di conto corrente, che conteneva determinate condizioni economiche sotto soglia. Fra il 2010 e il 2013 viene tuttavia superato il tasso soglia usura. La banca, difatti, applica di fatto degli interessi diversi e maggiori rispetto a quelli previsti in contratto, determinando lo sfioramento del tasso soglia. Il Tribunale di Napoli Nord qualifica questa fattispecie come usura sopravvenuta.

La penale di estinzione anticipata può configurare usura sopravvenuta?

Un altro tema dibattuto in giurisprudenza è se la penale di estinzione anticipata, talvolta prevista nei contratti di mutuo, possa concorrere a fini usura⁸. La penale di estinzione anticipata è una clausola del

⁷ Tribunale di Napoli Nord, 29 dicembre 2020, in [studiocappuccio.com](#).

⁸ Sul rilievo dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo a fini usura cfr. D. Maffei, “*Usura probabile: costi di estinzione anticipata e clausola “floor”*”, in *Contratti*, 2018, pag. 615 e ss.; M. B. Magro, “*Oneri eventuali per estinzione anticipata del credito e dolo di usura*”, in *Società*, 2017, pag. 635 e ss..

contratto di mutuo che stabilisce che, laddove il mutuatario dovesse estinguere anticipatamente il mutuo (pagando il capitale residuo in un'unica soluzione), gli verrebbe chiesto il pagamento di una certa somma di danaro aggiuntiva a titolo appunto di penale per l'estinzione anticipata. Normalmente il contratto prevede il pagamento di una percentuale sul capitale residuo: ad esempio, il 2% del capitale residuo nel momento in cui viene chiesta l'estinzione.

Un esempio aiuta a comprendere. Si immagini che il capitale mutuato ammonti a 100.000 euro e la penale di estinzione anticipata al 3%. Si ipotizzi altresì che, dopo aver pagato 30.000 euro di capitale, il mutuatario estingua anticipatamente il contratto corrispondendo i residui 70.000 euro in un'unica soluzione. In questo caso la banca chiederà il pagamento dell'importo aggiuntivo di 2.100 euro, ossia il 3% sui 70.000 euro di capitale residuo.

La domanda è: l'importo previsto a titolo di penale di estinzione anticipata si calcola a fini usura? E, per affinare l'interrogativo, l'importo si calcola:

1. astrattamente, anche se la penale non è stata applicata (nell'esempio fatto di 100.000 euro di capitale, computando dunque 3.000 euro di oneri aggiuntivi, ipotizzando astrattamente che il mutuo possa essere estinto subito: 3% di 100.000 euro); oppure
2. solo concretamente, ossia solo se la penale è stata applicata, avendo il mutuatario effettivamente esercitato il diritto di recesso?

In alcuni casi potrebbe capitare che, proprio per effetto dell'importo dovuto per la penale di estinzione anticipata, si superi il tasso soglia usura. Le altre condizioni contrattuali (*in primis*, ovviamente, gli interessi passivi) non determinano superamento del tasso soglia; tuttavia, proprio quella percentuale dovuta a titolo di estinzione anticipata determina il superamento del tasso soglia.

La penale di estinzione anticipata è certamente una condizione contrattuale, in quanto è prevista nel contratto originario. Tuttavia, si tratta anche di un onere meramente eventuale, in quanto l'addebito verrà concretamente effettuato solo in caso di recesso anticipato da parte del cliente. Se, viceversa, il cliente paga tutte le rate di mutuo, il contratto segue il suo regolare ammortamento e il cliente non dovrà pagare alcuna penale di estinzione anticipata.

Il tema della penale di estinzione anticipata è connesso a quello dell'usura sopravvenuta, in quanto si tratta di un onere che viene addebitato solo in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo, ossia in un momento che – per definizione – è successivo alla conclusione del contratto. La pattuizione è contenuta nel contratto, ma l'applicazione della penale è eventuale e successiva rispetto alla conclusione del contratto. La giurisprudenza ha trattato più volte il tema del rilievo della penale di estinzione anticipata, con esiti contrastanti.

Fra i casi più recenti va menzionata una sentenza della Corte di appello di Torino⁹. Viene concluso un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Il debitore esercita, a un certo punto, il diritto di estinguere anticipatamente il contratto. In applicazione della normativa speciale ([articolo 125-sexies](#), Tub¹⁰), il cliente chiede alla banca la restituzione degli oneri accessori (commissioni, costi di intermediazione e premi assicurativi) già pagati per intero anticipatamente, ossia al momento della conclusione del contratto. La finanziaria si rifiuta però di restituire detti importi.

Il debitore allora agisce in giudizio contro la banca chiedendo che si accerti che, per effetto della mancata restituzione degli oneri a seguito del recesso anticipato, il costo complessivo del finanziamento supera il tasso soglia usura. Il Tribunale di Torino prima e la Corte di Appello di Torino poi accolgono la domanda del cliente. Il ragionamento svolto è che i costi originariamente addebitati, se spalmati sulla durata lunga prevista all'inizio, non determinano superamento del tasso soglia usura; se, tuttavia, il contratto – per effetto dell'estinzione anticipata – dura di meno, detti oneri incrementano il costo percentuale annuo del finanziamento.

Il Tribunale di Chieti si è spinto addirittura ad affermare che la penale di estinzione anticipata rileva a fini usura anche se non è stata applicata concretamente, non avendo il cliente esercitato il diritto di recesso¹¹. Secondo il giudice chietino, la penale di estinzione anticipata è un costo collegato all'erogazione del credito, nel senso che viene pattuito già in contratto. La banca si premura per il caso di estinzione anticipata: essa perde gli interessi futuri, ma compensa (in parte) questa perdita chiedendo un contributo per l'estinzione anticipata. Secondo il Tribunale di Chieti basta la pattuizione nel contratto della penale di estinzione anticipata per ritenere che il contratto sia in usura (ovviamente, sulla base dell'assunto che si superi il tasso soglia). Per evitare questo risultato, l'intermediario avrebbe dovuto:

1. escludere nel contratto la possibilità di recedere; oppure
2. prevedere che il recesso sia possibile gratuitamente; oppure
3. prevedere un onere per l'estinzione che non implica comunque superamento del tasso soglia.

Anche la Corte di Cassazione è intervenuta in merito al rilievo che la penale di estinzione anticipata ha a fini usura¹². Si trattava di un caso in cui nel mutuo di durata decennale era prevista una penale, per l'estinzione anticipata, nella misura dello 0,75% del capitale residuo. Secondo la Cassazione, la penale

⁹ Corte di Appello di Torino, 16 giugno 2021, in [ilcaso.it](#).

¹⁰ L'articolo 125-sexies, comma 1, Tub prevede che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

¹¹ Tribunale di Chieti, 12 novembre 2020, in [studiodiagnosta.it](#).

¹² Cassazione n. 9762/2018.

determina dei costi per il cliente che sono “*sopravvenuti*” rispetto al momento della conclusione del contratto. Poiché i costi sopravvenuti non rilevano a fini usura, la Suprema Corte esclude che la penale di estinzione anticipata concorra nella determinazione del complessivo onere debitorio a fini usura.



Euroconference
Centro Studi Tributari

EDIZIONE 2022/2023

MASTER
ADEMPIMENTI DI STUDIO

Percorso pratico e di aggiornamento continuativo per
la gestione degli adempimenti contabili e fiscali

**Iscriviti subito e hai accesso a tutti i
contenuti dell'edizione 2021/2022 >**